

Cosa dice la legge



Ordinanze e cartelli



Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 16 gennaio 2013 ha emanato una Direttiva specifica per disciplinare la circolazione stradale in periodo invernale ed in caso di emergenza neve. Tale Direttiva ha l'obiettivo di fornire un contributo all'interpretazione e all'operatività omogenea sull'intero territorio italiano delle modifiche intervenute con legge n.120/2010. E' entrata in vigore il 1° febbraio 2013.

Quali sono le novità introdotte?

1. I proprietari o gestori delle strade, se intendono emanare Ordinanze, sono invitati ad utilizzare il facsimile allegato alla Direttiva. Quelle emanate precedentemente vanno modificate se non conformi.
2. In generale il periodo di vigenza è compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile. Deve essere rispettato a prescindere da neve al suolo. Sono possibili estensioni temporali.
3. Le Ordinanze si applicano fuori dai centri abitati. I Comuni possono adottare nei centri abitati gli stessi provvedimenti di pari contenuto.
4. I cartelli segnaletici stradali riguardanti le Ordinanze devono essere conformi.
5. Le Ordinanze si applicano ai veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli che tuttavia non possono circolare in caso di neve o ghiaccio sulla strada e/o di fenomeni nevosi in atto.
6. I pneumatici invernali devono essere omologati e se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote.
7. I pneumatici chiodati sono utilizzabili per la marcia su ghiaccio e la loro installazione deve riguardare tutte le ruote.
8. I dispositivi supplementari di aderenza (catene) devono essere conformi alle normative di riferimento e compatibili con i pneumatici del veicolo su cui devono essere installati (vedi libretto uso manutenzione del veicolo e istruzioni d'uso del produttore di catene). Vanno montati almeno sulle ruote degli assi motori (in caso di trazione integrale ne vanno montate 4). Sono una soluzione impiegabile in alternativa e non complementare ai pneumatici invernali.

Cartelli segnaletici stradali conformi alle Direttive



Le principali Ordinanze sono visibili e/o scaricabili dal sito www.pneumaticisottocontrollo.it

Le strade in inverno

D'inverno la strada è meno sicura perché spesso bagnata, brinata, ghiacciata o innevata, quindi il livello di aderenza dei pneumatici al fondo stradale è inferiore. Queste avverse condizioni ambientali possono dare luogo a provvedimenti restrittivi per la circolazione in ottemperanza alle nuove disposizioni di legge.

La legge 29 luglio 2010 numero 120

Il Legislatore ha introdotto nuove disposizioni in materia di sicurezza stradale e tra queste è stata sostituita la lettera e) del 4° comma dell'art. 6 del Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni, dalla seguente:

“prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antidistruciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”.

Il cambio del termine “pneumatici invernali” al posto di “pneumatici da neve” testimonia che si tratta di prodotti che offrono migliori prestazioni durante la stagione fredda, non solo in caso di neve.

Caratteristiche e Codice di velocità

Il Ministero dei Trasporti, con circolare prot. 1049 del 17 gennaio 2014, ha chiarito che per “impiego stagionale” dei pneumatici invernali si intende dal 15/11 al 15/4, durante il quale può vigere l'obbligo del montaggio di pneumatici invernali (M+S) o catene a bordo.

Regola generale: su un veicolo devono essere montati pneumatici con le caratteristiche indicate nella carta di circolazione (pneumatici di serie).

Deroga: in inverno possono essere montati pneumatici M+S con codice di velocità non inferiore a “Q” (160 km/h).

I veicoli così equipaggiati devono essere muniti di una targhetta monitoria ben visibile al conducente, che indichi la velocità massima consentita per i pneumatici montati.

Chi utilizza pneumatici invernali non di serie, gode di un periodo aggiuntivo di un mese prima ed un mese dopo la vigenza delle Ordinanze per le operazioni di montaggio/smontaggio. La deroga si applica soltanto ai pneumatici invernali, impiegati per veicoli di categoria M1 (autovetture), N1 (furgoni fino a 3,5 ton) e O1 (rimorchi fino a 0,75 ton) nel periodo compreso tra il 15/10 ed il 15/5 (vedi circ. 104/95).



Confronto spazio di frenata



Gli spazi di arresto fanno riferimento ad una vettura di media cilindrata dotata di ABS equipaggiata con pneumatici nuovi

Attenzione: durante il periodo invernale ciascun automobilista è tenuto, prima di mettersi in viaggio, ad informarsi della eventuale vigenza di normative restrittive, a carattere locale, che contemplino l'uso obbligatorio di pneumatici invernali o di catene a bordo.

Sul sito www.pneumaticisottocontrollo.it e su alcuni siti istituzionali (www.interno.it, www.poliziadistato.it, ecc.), sono disponibili le Ordinanze, suddivise per ambito territoriale, che interessano la viabilità principale.

E' un'iniziativa di Assogomma Gruppo Produttori Pneumatici e di Federpneus

INVERNO in SICUREZZA

...e in regola

richiesto il patrocinio del:



con la partecipazione di:



Timbro del RIVENDITORE SPECIALISTA

La presente pubblicazione si rivolge agli automobilisti che possono richiedere ulteriori informazioni al Rivenditore specialista di fiducia o consultare il sito:

www.pneumaticisottocontrollo.it